

Il Segretario Generale

Alla c.a. di Responsabili Area/Settore/UdS/UdP Posizioni organizzative e p.c. al Direttore Generale

LORO SEDI

Oggetto: obblighi di pubblicità e di trasparenza per i beneficiari di contributi diretti/indiretti erogati dal Comune di Brescia

La presente è per informare che a decorrere dal 1° gennaio 2022 (salvo proroghe al momento non previste) alcuni soggetti beneficiari di vantaggi economici erogati dalle PP.AA., ivi compresi i Comuni, sono tenuti a pubblicare sui lori siti entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative a sussidi, sovvenzioni, contributi, aiuti ricevuti, in denaro o in natura, dalle PP.AA., le quali sono tenute a verificare e, in caso di mancata pubblicazione delle informazioni, ad applicare le sanzioni previste dalla normativa ed in particolare dall'art. 1, commi 125-129, della legge n. 124 del 29.8.2017 e ss.mm.ii.

I soggetti tenuti alla pubblicazione di detti contributi sono:

- le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente, ex art.13 l.n.349/1986;
- 2. <u>le associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale</u>, ex art.137 d.lgs. n. 206/2005;
- 3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
- 4. <u>le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, ex d.lgs. n. 286/1998.</u>

La soglia a partire dalla quale scatta l'obbligo di pubblicazione è pari ad € 10.000,00, da riferirsi al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e incassati nell'anno solare precedente, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00.



Il Segretario Generale

L'attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

Le informazioni da pubblicare dovranno indicativamente avere ad oggetto i seguenti elementi:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- c) somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE

Risulta, pertanto, a carico del Comune l'attività di monitoraggio, a partire dal 1° gennaio 2022, in ordine al rispetto della normativa da parte dei soggetti tenuti a pubblicare le informazioni sopra riportate, precisando che l'attività di controllo dovrà riguardare esclusivamente <u>vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018</u>.

Le sanzioni a carico dei soggetti inadempienti, la cui applicazione spetta al Comune, consistono 1) nel versamento a favore dell'ente erogante di una cifra pari all'1% degli **importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000,00**; 2) nell'adempimento agli obblighi di pubblicazione; 3) in una **sanzione restitutoria**, da irrogare decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, che comporta la restituzione integrale del beneficio erogato (quest'ultima sanzione è applicabile, tuttavia, esclusivamente alle imprese - enti con fini di lucro, quali ad esempio le cooperative sociali - e non anche alle altre realtà non profit).



Il Segretario Generale

Si raccomanda inoltre ai Settori interessati, per le erogazioni che verranno da qui in avanti, di informare di tale obbligo i soggetti di cui all'elenco, richiedendo ai medesimi, laddove dovessero raggiungere o superare la quota di € 10.000,00 in riferimento al totale dei contributi pubblici incassati nel corso dell'anno, la trasmissione del link che attesti l'avvenuta pubblicazione del dato entro i tempi previsti dalla normativa (ovvero entro il 30/06 dell'anno in corso per i contributi incassati nell'anno precedente), precisando che, in caso di beni mobili o immobili concessi in comodato, è di spettanza del Comune stesso la quantificazione del vantaggio, determinante per l'individuazione della soglia dei 10.000,00 €, da effettuarsi nei relativi provvedimenti di concessione.

Si precisa che per i soggetti di cui al sopra citato elenco, laddove fossero tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, l'adempimento di tale obbligo avviene attraverso la pubblicazione delle informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato.

Tali obblighi di pubblicazione <u>non sussistono</u>, tuttavia, per quelle imprese/enti per i quali è prevista la pubblicazione dell'informazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, nei casi previsti dalla legge (si veda, a titolo di esempio, il Bando DUC Brescia per il consolidamento del distretto commerciale cittadino), salvo dover dichiarare l'esistenza degli aiuti stessi nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale – RPCT Dott.ssa Carmelina Barilla

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82